



Deliberazione della Giunta Comunale

N.	38
Del	18.04.2023

OGGETTO	Proposta al Consiglio Comunale di "Determinazione Aliquote IMU anno 2023"- Conferma.=
---------	---

L' anno **duemilaventitre** il giorno **18** del mese di **Aprile** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	Nominativo	Presenti	Carica
1	Antonella BLANDI	SI	SINDACO
2	Valentino FERRO	SI	VICESINDACO
3	Mario D'AGOSTINO	SI	ASSESSORE
4	Vincenzo DE BONIS	SI	ASSESSORE
5	Emma PEDACE	SI	ASSESSORE ESTERNO

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giampaolo SANTOPAULO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

La Giunta Comunale

- **Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

- **Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

- **Visti**, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art 1 della citata legge 27 dicembre 2019 n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

1-comma 748 "l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”

2-comma 749 “dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”

3- comma 750 “l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”

4- comma 751 “fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”

5-comma 752 “l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”,

6- comma 753 “per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cent, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

7- comma 754 “per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai comuni da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

8- comma 755 “ a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”

9- comma 756 “ a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”

10- comma 757 “in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

- **Vista** la deliberazione consiliare n.10 del **31.07.2020**, esecutiva, con la quale è stato approvato il **Regolamento** per l'applicazione della **nuova IMU**;

- **Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del consiglio comunale;

- **Vista** la precedente deliberazione di consiglio comunale n. **20** del **30.06.2022** con la quale l'Ente ha provveduto a **confermare e fissare** per l'anno **2022** le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e ssmm;

- **Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

- **Richiamato** il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020 che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

- **Visto**, inoltre, l'art. 193 comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n.35 ,lett. C , D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, per il quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- **Richiamato** l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede “per l'anno 2020, i comuni in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 172, comma 1 lette. C, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

- **Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che” le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- **Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 Febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756,757,e 767 art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'imu deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- **Visto** il D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- **Visto** il DL 23/2020 decreto liquidità che ha prorogato la sospensione dei termini procedurali.

- **Considerato** che il versamento per la componente IMU è effettuato in autoliquidazione a favore del Comune mediante modello unificato F24 alle scadenze: **Acconto 16.06.2023, Saldo 16.12.2023.**

- **Vista** la deliberazione G.M. n. 61 del 22.09.2020 ad oggetto: “Imposta IMU - designazione del Funzionario Responsabile”

- **Vista** la risoluzione n. 46/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: “Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. f24 EP del tributo per il versamento della componente **IMU**”

- **Viste** le risoluzioni del ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF del 17.02.2016, n.2/DF del 22.03.2016, n.3/DF del 25.03.2016;

- **Visto** il D. Lgs. 267/00 ss.mm.;

- **Vista** la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

- **Ritenuto** dover provvedere in merito;

- **Visti** gli atti d'Ufficio;

- **Vista** la Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023)

- **Viste** le aliquote approvate per l'anno 2022 e di seguito riportate:

CATEGORIE	Aliquota	Percentuale
Abitazione Principale e pertinenze Categorie Catastali A1-A8-A9	5,50	Per mille
IACP E ENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10,60	Per mille
Altri Fabbricati Cat. A-B-C, compresi gli immobili concessi in comodato Gratuito	10,60	Per mille
Fabbricati Cat. D	8,60	Per mille
Fabbricati Cat. D10	1,00	Per mille
Aree Fabbricabili	10,60	Per mille
Fabbricati MERCE	esenti	

- **Assunto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - Di proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2023, dell'applicazione della nuova IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per come si scrive nel seguente schema:

CATEGORIE	Aliquota	Percentuale
Abitazione Principale e pertinenze Categorie Catastali A1-A8-A9	5,50	Per mille
IACP E ENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10,60	Per mille
Altri Fabbricati Cat. A-B-C, compresi gli immobili concessi in comodato Gratuito	10,60	Per mille
Fabbricati Cat. D	8,60	Per mille
Fabbricati Cat. D10	1,00	Per mille
Aree Fabbricabili	10,60	Per mille
Fabbricati MERCE	esenti	

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% per come previsto dalla Legge di bilancio 2023;
- *All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.*

3) - Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

4) - Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;.

5) - Di rimettere il presente atto al Responsabile del settore Finanziario e al Revisore dei Conti per quanto di competenza;

6) - **Di dare mandato** al responsabile della trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet del Comune www.comune.lattarico.cs.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 50/2016;

7) - **Di comunicare** il presente atto ai Capogruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Online accessibile dal portale web del Comune;

La Giunta Comunale

con successiva votazione unanime,

dichiara il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 134 - 4° comma - *al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;*

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 03.04.2023



F.to

SETTORE TRIBUTI

Il Responsabile del Settore

Rag. Rocco CORRARO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 03.04.2023



F.to

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore

Rocco CORRARO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to **Dr. Giampaolo SANTOPAULO**



Il Sindaco

F.to

Dott.ssa Antonella BLANDI

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 372

Il 19 APR. 2023 per quindici giorni consecutivi.



F.to

Il Responsabile della Pubblicazione

Rag. Antonio Ivan CAMERIERE

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del

19 APR. 2023 Prot. n. 2981



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Giampaolo SANTOPAULO

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 03.04.2023



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Giampaolo SANTOPAULO

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio